

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
add 25 NOV 2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuse



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere le generalità e
gli estremi identificativi,
a norma dell'art. 32
d.leg. 196/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

STEFANO PALLA
PAOLO MICHELI
GIUSEPPE DE MARZO
MATILDE BRANCACCIO
GIOVANNI FRANCOLINI

- Presidente -

Sent. n. sez. 732/2020

CC - 08/10/2020

R.G.N. 3631/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

33144-20

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO

alb

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) , mediante i suoi attuali difensori, avv. (omissis) e avv. (omissis), propone istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna a suo carico pronunciata, con rito abbreviato, dal Tribunale di Bari il 16 maggio 2018 e, con un diverso e successivo atto, ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari il 21.6.2019 con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello presentato avverso la predetta sentenza di condanna in primo grado.

2. L'istanza di restituzione nel termine ripercorre le tappe della difesa del ricorrente da parte del precedente difensore – l'avv. (omissis) - evidenziando di non essere stato posto in grado di conoscere effettivamente lo stato del processo a suo carico, nonostante la presenza in udienza dell'avvocato suo difensore di fiducia, che non lo ha informato della possibilità di essere presente e rilasciare dichiarazioni, e rappresentando la mancata notifica in suo favore della sentenza del Tribunale di Bari del 21.6.2019 pur essendo stato egli assente al momento della pronuncia, peraltro perché sottoposto a misura dell'obbligo di dimora nella provincia di Vicenza.

In particolare, il difensore, rappresentandogli erroneamente che la sentenza di condanna in abbreviato sarebbe stata depositata solo dopo l'udienza, mentre la motivazione era stata contestuale alla pronuncia, lo aveva indotto in errore proprio sui termini per proporre appello.

Da tali elementi il ricorrente desume, pertanto, l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell'appello contro tale sentenza, ritenuto tardivo senza che al ricorrente fosse fornita dal proprio difensore di fiducia dell'epoca, per negligenza grave, un'informazione efficace sui tempi e modi dell'impugnazione della condanna emessa nei suoi confronti.

3. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di inammissibilità emessa dalla Corte d'Appello di Bari deduce, oltre alle ragioni esposte nell'istanza di restituzione nel termine, già riassunte, anche il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 442, comma 3, e 591 cod. proc. pen., sostenendo l'erroneità della decisione di inammissibilità dell'impugnazione pronunciata dai giudici di secondo grado, che non ha tenuto conto del fatto che l'imputato, condannato con rito abbreviato, era stato assente all'udienza in cui è stata emessa la sentenza, sicché la decisione doveva essergli notificata personalmente, al fine di far decorrere anche il termine per l'appello da parte sua, secondo gli insegnamenti della Corte di cassazione e della Corte EDU.

4. In data 25.9.2020 è pervenuta nota del difensore del ricorrente con cui trasmette un carteggio tra la stessa avvocatessa (omissis) e il precedente difensore avv. (omissis), carteggio che avrebbe rilevanza ai fini del ricorso, per l'ammissione di un errore nel

calcolo dei termini per impugnare in appello la sentenza di primo grado da parte del suddetto avv. (omissis), all'epoca difensore di fiducia del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e l'istanza di restituzione nel termine sono entrambi inammissibili, per plurimi profili.

2. Dal punto di vista della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, l'istanza è manifestamente infondata, non ricorrendo un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che ha dato luogo alla mancata conoscenza da parte dell'imputato dei termini precisi per l'impugnazione della sentenza di primo grado in appello, sentenza di cui egli era stato informato dal suo difensore di fiducia dell'epoca, l'avv. (omissis), sebbene con un'informazione che si denuncia imprecisa circa i termini per il suo deposito e la successiva impugnazione.

L'imputato, al momento della pronuncia che ha segnato l'esito del processo in primo grado, risulta "detenuto" (per lo stesso processo) e "assente" (ovviamente da intendersi ai sensi della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 67 del 2014, essendo stata emessa la sentenza il 16.5.2018), come si legge dall'intestazione del provvedimento decisorio; risulta, invece, presente in udienza il difensore di fiducia dell'imputato, il suddetto avv. (omissis), che ha anche rassegnato le proprie conclusioni, delle quali si è puntualmente dato atto.

Dunque nessun vizio di conoscibilità può essere invocato da parte dell'istante, il quale dovrà dolersi, eventualmente, solo delle opzioni difensive esercitate, che hanno dato luogo alla decadenza dai termini per proporre appello.

Come noto, infatti, le sentenze emesse in abbreviato sono pronunciate con procedura in camera di consiglio e la loro impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma primo, è prevista nel termine *sempre* di quindici giorni.

In tale prospettiva, non rileva la doglianza relativa al fatto che il ricorrente sia stato indotto in errore da una telefonata del difensore circa la contestualità del deposito della motivazione della sentenza, poiché il termine di impugnazione non dipendeva dal deposito contestuale o meno di quest'ultima.

Quanto al computo di tali termini, il ricorrente si appella al fatto che, essendo stato assente, avrebbe avuto diritto alla notifica della sentenza resa in abbreviato.

Anche questo motivo è manifestamente infondato.

La difesa mostra di ignorare la recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 698 del 24/10/2019, Sinito, Rv. 27747) che ha affrontato la questione di diritto relativa alla decorrenza del termine per impugnare la sentenza emessa nel giudizio abbreviato nel



caso in cui il procedimento si sia svolto senza la presenza dell'imputato, rispetto alla quale, dopo l'intervento della legge 28 aprile 2014 n. 67 che ha introdotto il nuovo istituto dell'assenza eliminando quello della contumacia, si erano registrati nella giurisprudenza di questa Corte due opposti orientamenti.

Secondo un primo orientamento, la persistenza della previsione di cui all'art. 442, comma 3, cod. proc. pen. doveva essere considerata il frutto di un palese mancato coordinamento con la legge 28 aprile 2014 n. 67 che nel disciplinare il nuovo istituto dell'assenza e nell'eliminare ogni riferimento al previgente istituto della contumacia ha evidentemente ommesso di eliminare anche la detta disposizione normativa che estendeva all'udienza preliminare gli effetti della contumacia.

Conseguentemente, non avrebbe avuto più giustificazione alcuna ritenere che la notifica della sentenza emessa nel giudizio abbreviato fosse necessaria anche nella vigenza di un dettato normativo che non prevede più la notifica della sentenza neppure nel dibattimento, a seguito della soppressione dell'istituto della contumacia.

Pertanto, secondo questo orientamento, la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non deve essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio, in quanto la previsione contenuta negli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. stesso codice deve ritenersi implicitamente abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.

Secondo l'opposto orientamento, invece, era stato affermato che la sentenza emessa nel rito abbreviato dovesse essere notificata all'imputato che non fosse comparso per tutto il corso del giudizio, in quanto le previsioni contenute negli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. stesso codice non possono ritenersi implicitamente abrogate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza, sicché il termine per proporre impugnazione decorrerebbe solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza.

A sostegno di detto orientamento si era evidenziato che la diversa interpretazione, avrebbe come effetto quello di introdurre una sanzione processuale per l'imputato, che vedrebbe limitati i propri diritti con la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di impugnazione e la conseguente irrevocabilità di una sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, sebbene il testo della norma di legge invocata a tutela del suo diritto sia tuttora vigente nel senso di prevedere la notificazione all'imputato non comparso della sentenza per estratto emessa nel giudizio abbreviato, unitamente all'avviso di deposito ai sensi degli artt. 442, co.3, cod. proc. pen. e 134, disp att. cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 698 del 24/10/2019, Sinito, Rv. 27747, hanno risolto il contrasto affermando il principio secondo cui, in seguito alla riforma della disciplina sulla contumacia, l'estratto della sentenza emessa nel giudizio abbreviato non

deve più essere notificato, ai sensi degli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134, disp. att. cod. proc. pen., all'imputato assente.

In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67.

Una volta esclusa la necessità della notifica dell'estratto della sentenza, l'impugnazione deve considerarsi senza dubbio proposta tardivamente.

Come correttamente sostenuto dalla Corte territoriale, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 544, comma primo, cod. proc. pen., sicchè l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro quindici giorni a decorrere dal 17 maggio 2018 ed i termini per proporre impugnazione, dunque, scadevano il 31.5.2018: nella specie, anche considerando gli effetti sospensivi del periodo feriale, la presentazione dei motivi di appello è avvenuta il 1 ottobre 2018 e, quindi, alcuni mesi oltre la scadenza del suddetto termine.

Il nucleo centrale della doglianza del ricorrente, dunque, si risolve – come già anticipato in premessa - in una critica all'operato del precedente difensore di fiducia, rafforzata anche con la memoria da ultimo trasmessa in data 25.9.2020, critica che tuttavia non può trovare ingresso come vizio di legittimità deducibile sotto il profilo della violazione di legge, né come ragione di accoglimento per l'istanza volta alla riammissione nei termini per proporre appello.

Anche la giurisprudenza formatasi in tema di verifica della negligenza del difensore domiciliatario non sembra applicabile nella sua *ratio* giustificativa al caso di specie, poichè l'imputato oggi ricorrente aveva avuto conoscenza delle informazioni essenziali sul processo, anche direttamente, per sua stessa ammissione, il giorno dell'emissione del provvedimento di primo grado e si era affidato ad un legale di cui egli, successivamente, sostiene aver accertato l'inadeguatezza professionale, ma che già in quel frangente aveva mostrato i caratteri di un comportamento difensivo, a suo giudizio: tuttavia, egli non ha ritenuto di agire in alcun modo.

3. Il ricorso proposto avverso la sentenza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari è, per analoghe ragioni, manifestamente infondato e altresì inammissibile per tardività, essendo stato proposto oltre i quindici giorni previsti per le decisioni in camera di consiglio a seguito di abbreviato, emesse dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 443, comma 4, cod. proc. pen.: è

stato, infatti, depositato il 15 ottobre, a fronte di una sentenza pronunciata il 21.6.2019 dalla Corte territoriale, con novanta giorni per il deposito.

La manifesta infondatezza, in ogni caso, si rivela palese con riferimento alle ragioni pedissequamente riportate dall'istanza di restituzione nel termine anche nell'atto di impugnazione, sicché in relazione ad esse deve solo farsi rinvio a quanto già esposto al par. 2, ed in particolare richiamarsi le affermazioni delle Sezioni Unite Sinito circa la non necessità di alcuna notifica all'imputato assente, in seguito alla riforma della disciplina sulla contumacia, dell'estratto della sentenza emessa nel giudizio abbreviato.

La disciplina sull'assenza adottata con la legge 67 del 2014 garantisce, poi, quei diritti di effettiva conoscenza delle ragioni della propria condanna e della partecipazione effettiva al processo da parte dell'imputato che hanno governato le novelle legislative succedutesi nella scia delle pronunce della giurisprudenza europea, a partire dalle sentenze *Sejdovic c. Italia* del 10 novembre 2004 e *Idem, GC*, del 1 marzo 2006.

Del resto, nel caso del ricorrente è evidente come egli stesso ammetta pacificamente la sua conoscenza delle singole fasi processuali (provata oltremodo anche dalla sua presenza fisica all'udienza d'appello del 21.6.2019) e si dolga soltanto di errori difensivi i quali, palesemente, non possono ridondare in una mancata conoscenza del procedimento in capo all'imputato stesso.

Infine, neppure può sostenersi, da un punto di vista di verifica delle tenuta convenzionale delle conclusioni alle quali è pervenuto il provvedimento impugnato, che sussistano problemi di coerenza con la giurisprudenza della Corte EDU sotto il profilo del *prospective overruling*.

Tale istituto, di creazione giurisprudenziale e di matrice inizialmente riferita ad orientamenti delle Sezioni Civili della Corte di cassazione, ispirato al principio di prevedibilità degli orientamenti interpretativi dei giudici, è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, sterilizzandoli (Sez. U civ., n. 4135 del 12/02/2019, Rv. 652852).

Le Sezioni Unite Civili hanno anche affermato che l'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il *prospective overruling*, è riconoscibile solo in presenza di *stabili approdi interpretativi* della Suprema Corte, eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di "communis opinio" tra gli operatori del diritto (Sez. U civ., n. 4135 del 12/02/2019, Rv. 652852).

Nel caso di specie, il Collegio ribadisce che l'esistenza del contrasto giurisprudenziale sull'obbligo di notifica della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato all'imputato assente esclude l'imprevedibilità della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni in contrasto e, correlativamente, l'operatività del divieto di retroattività

della relativa regola giurisprudenziale del *prospective overruling* (Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019, dep. 2020, Mustafa, Rv. 278552).

Ciò perché, secondo anche la migliore giurisprudenza delle Sezioni Penali di questa Corte, coerentemente alle affermazioni delle Sezioni Unite Civili, l'irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone un imprevedibile ribaltamento dell'orientamento consolidato, che, invece, è da escludere nel caso in cui sussista un contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite con il recepimento di uno dei contrapposti orientamenti, anche qualora sia riconosciuto come legittimo quello più restrittivo per le facoltà e poteri processuali della parte (Sez. 6 n. 10659 del 20/2/2020, Najim, Rv. 278750, pronuncia riferita proprio al tema risolto dalle Sezioni Unite Sinita e oggi all'esame del Collegio).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.

5. Deve essere disposto l'oscuramento dei dati personali ed identificativi nel caso di diffusione della presente sentenza, in ragione dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P. Q. M.


Dichiara inammissibile l'istanza di restituzione in termini nonché il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 8 ottobre 2020.

Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Stefano Palla

